



C/2023/57

9.10.2023

Ricorso proposto l'11 agosto 2023 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-490/23)

(C/2023/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Shahla Makhlouf (Fairfax, Virginia, Stati Uniti) (rappresentanti: G. Karouni e K. Assogba, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente,
- la decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Siria;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che attua il regolamento n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
- condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 30 000 a titolo di risarcimento di tutti i danni causati;
- condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente e che essa si riserva di giustificare nel corso del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e dell'equo processo. La ricorrente contesta al Consiglio di aver violato i suoi diritti della difesa, in particolare quello di essere ascoltata, prima di adottare la decisione di includere il suo nome negli elenchi contestati.
2. Secondo motivo, concernente l'errore manifesto di valutazione e l'assenza di prova. La ricorrente fa valere che le affermazioni del Consiglio, relative all'esistenza di un «rischio intrinseco che i beni ereditati siano utilizzati per sostenere le attività del regime siriano ed entrino direttamente in possesso del regime, contribuendo potenzialmente alla repressione violenta della popolazione civile da parte del regime», devono essere definitivamente respinte in quanto prive di ogni fondamento e di qualsiasi base fattuale a loro sostegno.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nella limitazione dei diritti fondamentali. La ricorrente ritiene che la misura controversa sia sproporzionata poiché riguarda tutti i suoi beni senza alcuna distinzione.
4. Quarto motivo, relativo alla violazione del diritto di proprietà. La ricorrente fa valere che gli atti impugnati comportano una limitazione ingiustificata del suo diritto di proprietà laddove includono, senza distinzione, i beni che possono essere ereditati dalla ricorrente ma anche beni personali.